



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
QUINTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. MARCO BUZANO  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/2012 promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv.  
RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA TRIPOLI 13 BIELLA presso  
il difensore avv. RINALDI GIOVANNI

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.  
80185250588) (M.I.U.R.)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE,  
con il patrocinio della dott.sa D'ALESSANDRO PAOLA e della dott.sa VIARA  
CARLOTTA, elettivamente domiciliati in VIA COAZZE 18 10100 TORINO presso  
l'Ufficio Scolastico Provinciale

AMBITO TERRITORIALE DI TORINO (C.F. )

PARTI CONVENUTE



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, premesso di avere prestato servizio presso vari istituti scolastici in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, conviene in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Ambito Territoriale di Torino chiedendo il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 53 L.312/80 e il pagamento delle relative differenze retributive.

Il MIUR contesta il fondamento delle domande formulate dalla ricorrente.

Dopo il deposito di un conteggio aggiornato delle differenze retributive, la causa è stata decisa come da dispositivo.

La ricorrente ha chiesto in via di principalit  il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e in subordine il riconoscimento degli scatti biennali di anzianit  di cui all'art. 53 L.312/80.

Ritiene il giudice che sia fondata la domanda formulata dalla ricorrente in via di principalit , a prescindere dall'applicabilit  della norma di cui all'art.6 del D. Lgs. 368/01.

La Corte di Giustizia Europea ha infatti affermato che:

- 1) "La nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa pu  servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianit  che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
- 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparit  di trattamento tra lavoratori a tempo



determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”

(Corte di Giustizia Europea – sentenza 13.9.07 in causa C-307/05).

Alla luce della giurisprudenza comunitaria si devono pertanto ritenere illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo.

La somma spettante è quella che risulta dal conteggio – aggiornato alla data della decisione – predisposto dalla ricorrente e non contestato dalla convenuta.

Sull’importo dovuto spetta la maggior somma tra rivalutazione e interessi, in virtù del divieto di cumulo stabilito per i dipendenti pubblici dal combinato disposto dell’art.16, comma 6°, L. 30.12.91 n.412 e dell’art.22, comma 36°, L. 23.12.94 n.724.

Ovviamente, non deve essere presa in considerazione la domanda di riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. 53 L. 312/80, in quanto domanda formulata soltanto in via subordinata e comunque incompatibile con il riconoscimento della progressione stipendiale.

In applicazione del criterio della soccombenza, il MIUR deve essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l’art. 429 c.p.c.,

- accerta il diritto della ricorrente alla progressione nelle diverse posizioni stipendiali fin dal primo contratto di lavoro e condanna il MIUR a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.375,13, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi;
- condanna il MIUR a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, oltre IVA e CPA;



- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Torino, 16.5.12

Il Presidente  
dott. MARCO BUZANO

